



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi per la realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso (MC) – codice scheda MCB0367

RISPOSTA ALLE FAQ

QUESITO 1:

L'Operatore Economico XX chiede se, in riferimento al responsabile dello sviluppo dei criteri CAM, possa essere utilizzato e considerato equivalente il certificato UNI CEI 11339 rispetto al certificato ISO/IEC 17024

RISPOSTA:

Le normative richiamate, UNI CEI 11339 e ISO/IEC, riguardano ambiti distinti e non equivalenti. Il Responsabile CAM deve essere in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

QUESITO 2:

Per la procedura negoziata in oggetto, l'Operatore Economico XX chiede se un'impresa invitata a seguito di manifestazione di interesse, in qualità di mandataria di un raggruppamento possa, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, sostituire l'impresa mandante indicata in fase di manifestazione di interesse, per impossibilità sopravvenuta ad eseguire i lavori non prevedibile al momento della manifestazione di interesse. L'Operatore Economico XX precisa che la nuova impresa mandante è in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di gara e fa parte della stessa rete contratto.

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità, in fase di gara, di sostituire l'impresa mandante indicata in sede di manifestazione di interesse purché la nuova impresa indicata sia comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito.

Si rappresenta infatti, come confermato da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, n. 8687 dell'11 ottobre 2022) che il divieto di modificare i raggruppamenti sancito dall'art. 48 comma 9 del Codice degli Appalti viene in rilievo soltanto all'indomani della presentazione dell'offerta e non

nelle fasi di gara a questa precedente. Infatti le fasi di manifestazione di interesse e quella di presentazione dell'offerta, ancorché congiunte e strumentali, rimangono tra loro autonome poiché solo la presentazione dell'offerta è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante. Pertanto solo con la presentazione dell'offerta l'operatore economico assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche relativamente all'aspetto della propria composizione soggettiva.

Saluti

Il RUP

Ing. Marina Borsella